COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **36** del registro delibere **Data 30/07/2026**

OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune anno 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **19.01** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito presso la sede comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	Presente	Componente	Presente
GIOS GEREMIA	SI	PEZZATO DENIS	SI
PLAZZER MASSIMO	SI	COSTA LUCA	SI
COSTA STEFANIA	SI	ROSSARO MATTEO	SI
FASANELLI MICHELA	SI	BRUN GABRIELE	SI
MARANER TIZIANO	SI	BROZ MASSIMO	SI
ANGHEBEN MARCO	NO (Giustificato)		
BROZ ANNALISA	SI		
DAPOR RICCARDO	NO (Giustificato)		
GASPERINI GIANDOMENICO	SI		
STOFFELLA MARTA	NO (Giustificato)		

Assiste il Segretario Comunale Reggente, DOTT. IORIO ANTONIO CARLO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti

GIOS GEREMIA

Nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Proposta n. 34 del 15/07/2026

OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. Tale imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 2020;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente; le tariffe per il servizio rifiuti devono comunque essere approvate entro il termine fissato da norme di legge;
- l'art. 1 comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispone che le tariffe TARI debbano garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1 comma 668 della suddetta legge prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia con le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 di approvazione disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che fissa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica minimi e omogenei sull'intero territorio nazionale;
- n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- determinazione n. 1/2026-DTAC di data 13/04/2026 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Considerato infine che ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif , n. 133/2025/R/rif e n. 355/2025/R/rif, aggiornata con delibera nr. 123/2026/R/rif, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIC, ma che non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) UR3 per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nr. 24, pari, per l'anno 2025, € 6,00 per utenza per anno.

Preso atto che:

- In data odierna il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione nr. 34 con la quale, a decorrere dal 01.01.2026, ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva applicata e riscossa dal gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con contestuale abrogazione della TARI (Tassa sui rifiuti);

- con la sopracitata delibera è stato contestualmente approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;

- Con deliberazione nr. 35 di data odierna si è provveduto ad adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio Dolomiti Ambiente s.r.l. e redatto secondo quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Gli schemi tipo e la relazione di accompagnamento sono stati redatti secondo quanto disposto dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF.
- Il piano Finanziario Economico del Servizio (PEF) di gestione dei rifiuti espone per il 2026 un costo complessivo dell'ambito (comprensivo dei comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo,

Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano) pari ad Euro 11.083.553,00.- di cui Euro 3.716.457,00.- di costi fissi ed Euro 7.367.096,00.- di costi variabili, che considerato il limite massimo di crescita della tariffa 2026, si attesta ad Euro Euro 8.556.219,00.- di cui 2.869.009,00.- per costi fissi ed Euro 5.687.210,00 per costi variabili.

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e l'art. 4 del Regolamento ivi citato, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche.

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data odierna tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
COSTI FISSI

- 81% a carico delle utenze domestiche;
- 19% a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI (QAS)

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

Come previsto all'art. 8 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi (QR) è determinata in base ai litri di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi (QAS) è dovuta a copertura dei costi variabili tra cui la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi.
Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, si è tenuto conto:

- **per i soggetti residenti**: delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più);
- **per i soggetti non residenti**: del numero dei componenti convenzionali definito in base alla superficie;
- **per le utenze non domestiche:** delle superfici complessivamente occupate e delle relative categorie tariffarie.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando che il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario comporta una maggior attenzione da parte degli utenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati. Si è ritenuto quindi assumere, quale base di calcolo, una stima dei conferimenti derivata da evidenze statistiche di territori analoghi, fissando il costo unitario al litro previsto per l'anno 2026 in € 0,088.

Ravvisata inoltre la necessità, a partire dall'anno 2026, in sede di prima applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC), di fissare le agevolazioni intese come riduzioni di cui all'art. 13, comma 1 del citato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati, dando atto che la copertura del relativo costo viene garantita spalmando il costo sulla generalità degli utenti:

− art. 13, comma 1, lettera a) – **compostaggio della frazione organica**: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;

− art. 13, comma 1, lettera b) - **abitazioni a disposizioni di soggetti residenti nel Comune**: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su

richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera c) - **immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri**:

- da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
- oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera d) - **una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera e) - **bonus sociale rifiuti** ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1^ aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);

- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili **eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione**. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

Ravvisata inoltre la necessità di determinare le agevolazioni intese come sostituzioni del Comune delle fattispecie di cui all'art. 13, comma 2 del citato Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), nella misura e secondo i criteri di seguito indicati:

a) i locali ed aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dalla scuola d'infanzia al secondo ciclo di istruzione), purché i soggetti gestori non beneficino di ristoro finanziario, anche indiretto, da parte di altri enti: 100% totale fattura;

b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione, preventiva, delle fattispecie rientranti nell'ambito agevolativo di cui presente punto: 100% totale fattura;

c) iniziative di carattere ricreativo, sociale, sportivo e culturale organizzate da enti del terzo settore e/o associazioni di volontariato, per le quali l'Amministrazione ha preventivamente dato il proprio assenso alla sostituzione anche parziale della tariffa giornaliera, definita puntualmente nell'atto di autorizzazione/indirizzo della Giunta comunale, (inclusi servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza);

d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal Comune, che si protraggono per oltre sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione preventiva delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo:100% totale fattura o altra percentuale

definita e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa;
e) utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa, oltre a quanto già definito in precedenza;
f) i locali e le aree utilizzate quale sede del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Vallarsa: 100% totale della fattura;
g) i locali e le aree destinate al servizio tagesmutter: 100% totale della fattura;
h) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

Di dare atto che il minor gettito derivante dalle riduzioni ed esenzioni facoltative e a carattere sociale, inserite nell'articolo 13 comma 2 del vigente regolamento, ammontante a complessivi € 4.000,00, trova integrale e specifica copertura finanziaria mediante apposito stanziamento di risorse proprie della fiscalità generale sul bilancio di previsione corrente.

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Rilevato che, come previsto dall'art. 4 comma 9 del Regolamento "Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle utenze può essere incluso un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti. La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe" si stabilisce, per il 2026, salvo eventuale ridefinizione negli esercizi successivi, di considerare una quota di svuotamenti minimi, indipendentemente dall'effettiva fruizione, come di seguito indicato:

TIPO UTENZA	LITRI MINIMI
Utenza domestica residenti: 1 componente	180
Utenza domestica residenti: 2 componenti	240
Utenza domestica residenti: 3 componenti	300
Utenza domestica residenti: 4 componenti	360
Utenza domestica residenti: 5 componenti	390
Utenza domestica residenti: 6 componenti	420
Utenza domestica non residenti: 0-45 mq	180
Utenza domestica non residenti: 46-60 mq	240
Utenza domestica non residenti: 61-75 mq	300
Utenza domestica non residenti: 76 mq e oltre	360

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nell'allegato A.

Esaminate le tariffe per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche e non domestiche, (Allegato B) elaborate dall'ente gestore in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati, nonché la relazione dettagliata dell'articolazione delle stesse trasmessa dal gestore.

Vista la tabella costi e servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza (Allegato C) i cui corrispettivi vengono approvati contestualmente al presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

Tutto ciò premesso,

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale 34,

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Preso atto che la tariffa corrispettiva, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al citato D.P.R. 158/1998.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato con deliberazione consiliare n. 34/2026 ed in particolare l'art. 13 - "*Agevolazioni*";

Dato atto che, nel citato articolo 13, sono previste agevolazioni e richiamato il comma 5 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il presente provvedimento di approvazione delle tariffe;

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di natura tecnica e obbligatoria, come disciplinate dall'articolo 13 comma 1 del Regolamento comunale in conformità ai commi 656, 657 e 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e alle vigenti disposizioni del MTR di ARERA, concorrono alla determinazione del costo complessivo del PEF e trovano integrale copertura mediante la ripartizione sulle tariffe applicate alla generalità delle utenze.

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11.08.2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) triennio 2026-2028;

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2025 di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUPS 2026-2028;

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire ai soggetti interessati di procedere con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio interessato;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare 16 maggio 1995, n. 25 e ss.mm.;

con voti favorevoli n.-12-, contrari n./, astenuti n./, espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. di approvare i coefficienti stabiliti dalla tabella 3A riportata nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nell'allegato A.

2. di approvare la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche e non domestiche relativa all'anno 2026 di cui all'allegato B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui allegato B è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF);

4. di dare atto che, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 13 del Regolamento TARIC, viene assicurata l'agevolazione per le utenze domestiche come risulta dall'elaborato allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di approvare il listino dei servizi aggiuntivi, a domanda individuale attivabili su richiesta diretta dell'utenze come dettagliato nell'allegato C alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di determinare le seguenti delle agevolazioni sulla tariffa di cui all'articoli 13 comma 1 del vigente Regolamento di disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC):

- art. 13, comma 1, lettera a) – compostaggio della frazione organica: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera b) - abitazioni a disposizioni di soggetti residenti nel Comune: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su

richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera c) - immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri:
 - da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
 - oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera d) - una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera e) - bonus sociale rifiuti ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1^ aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);

- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al punto precedente, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità degli utenti;
8. di stabilire le seguenti sostituzioni nel pagamento della tariffa previste all'art. 13 comma 2:

 a) i locali ed aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dalla scuola d'infanzia al secondo ciclo di istruzione), purché i soggetti gestori non beneficino di ristoro finanziario, anche indiretto, da parte di altri enti: 100% totale fattura;

 b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione, preventiva, delle fattispecie rientranti nell'ambito agevolativo di cui presente punto: 100% totale fattura;

 c) iniziative di carattere ricreativo, sociale, sportivo e culturale organizzate da enti del terzo settore e/o associazioni di volontariato, per le quali l'Amministrazione ha preventivamente dato il proprio assenso alla sostituzione anche parziale della tariffa giornaliera, definita puntualmente nell'atto di autorizzazione/indirizzo della Giunta comunale, (inclusi servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza);

 d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in

zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal Comune, che si protraggono per oltre sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione preventiva delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo:100% totale fattura o altra percentuale definita e/o criteri definiti, per la specifica fattispecie, per ciascuna agevolazione concessa;

e) utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa, oltre a quanto già definito in precedenza;

i) i locali e le aree utilizzate quale sede del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Vallarsa: 100% totale della fattura;

j) i locali e le aree destinate al servizio tagesmutter: 100% totale della fattura;

k) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

9. Di dare atto che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento della tariffa previste al punto precedente è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune che sono stimate in euro 4.000,00;
10. di demandare al Servizio Affari Finanziari gli adempimenti conseguenti al punto precedente;
11. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
12. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

prima rata: 31 agosto 2026 - seconda rata 28 febbraio 2027

13. di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA nella misura di legge, verrà riscossa direttamente dal Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l.;
14. di trasmettere la seguente deliberazione al Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. ed alla Comunità della Vallagarina per gli adempimenti di competenza;
15. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 12, contrari n. /, astenuti n. / espressi per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Pareri

COMUNE DI VALLARSA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 34**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune anno 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2026

Il Responsabile di Settore

Mariarosaria Alessandrino

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Mariarosaria Alessandrino

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
GIOS GEREMIA	DOTT. IORIO ANTONIO CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vallarsa. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Iorio Antonio Carlo in data 03/08/2026
geremia gios in data 04/08/2026

COMUNE DI VALLARSA
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA N. 36 del 30/07/2026

OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del Comune anno 2026.

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/08/2026 al 14/08/2026 ed è divenuta esecutiva il 30/07/2026.

Il Segretario Generale
DOTT. IORIO ANTONIO CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vallarsa. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Iorio Antonio Carlo in data 17/08/2026